

Conclusioni delle parti.

Procuratore Generale: chiede sentenza favorevole all'extradizione.

Difesa: rigetto della domanda, come da memoria depositata.

Svolgimento del processo

1 è stato arrestato alle ore 22.10 del 23-1-2021 dalla Polizia Ferroviaria di Terontola-Cortona perché destinatario di una richiesta di arresto ai fini estradizionali emessa dall'Autorità Giudiziaria dell'Ucraina. Il 26-1-2021 l'arresto è stato convalidato dal consigliere delegato dal presidente di questa Corte; non è stata applicata alcuna misura cautelare ed è quindi stata disposta la liberazione dell'extradando.

2 L'interessato è stato sentito dal pubblico ministero di Perugia su delega del procuratore generale fiorentino e ha negato il consenso all'extradizione. Il Ministro della Giustizia ha poi trasmesso al Procuratore Generale, ai sensi dell'art. 703 comma 1 cpp la domanda di estradizione del Governo dell'Ucraina.

Il Procuratore Generale con requisitoria del 26-3-2021 ha chiesto che questa Corte voglia dichiarare accoglibile la domanda di estradizione.

3 All'udienza del 29-6-2021 questa Corte, considerato che alla luce della sentenza della Corte EDU 30-1-2020 caso Sukachov c. Ucraina ric. 14057/17 relativa al problema delle condizioni di detenzione in Ucraina e della giurisprudenza della Corte di Cassazione (da ultimo sez. 6, sent. n. 28831 del 2020) appariva necessario, impregiudicata ogni altra valutazione, acquisire notizie circa il regime di detenzione che in caso di accoglimento sarebbe stato riservato all'extradando ha disposto acquisirsi per il tramite del Ministero della Giustizia presso l'autorità della Repubblica Ucraina informazioni circa il regime di detenzione.

L'autorità dell'Ucraina ha fatto pervenire nota in data 23-9-2021 con cui è stato illustrato il trattamento carcerario previsto in generale e su quello riservato all'extradando.

4 Inoltre, nelle more della presente procedura, ha iniziata la procedura per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale e la difesa dell'extradando ha chiesto di attendere la decisione in materia, con il parere favorevole del Procuratore generale.

In data 10-11-2021 la commissione per la protezione internazionale di Firenze - Sezione di Perugia ha deciso sulla richiesta e la Corte ha disposta l'acquisizione di copia del provvedimento suddetto che è stata trasmessa il 26-1-2022.

5 La commissione ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento al sig. dello stato di rifugiato poiché non appariva esistente, in quel momento, un timore fondato di subire in ipotesi di rimpatrio persecuzione o danno grave, ha tuttavia ritenuto esistenti i



presupposti di cui all'art. 32 comma 3 del d. leg. 25 del 2008 per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale all'istante ed alla figlia K.A. di anni 12 che è affetta da una grave patologia che si trova quindi in una situazione di particolare vulnerabilità e necessita di cure particolari che non possono essere interamente garantite nel Paese di origine.

Motivi della decisione

6 Per quanto desumibile dalla documentazione trasmessa, la richiesta di estradizione si fonda su un ordine di arresto emesso dall'autorità giudiziaria dell'Ucraina - Tribunale distrettuale del rione Solomiansky di Kyiv-giudice per le indagini preliminari in data 23-4-2019 causa 760/1181619.

7 Si desume che l'accusa a carico del sig. _____ quella di concorso nei reati di abuso di ufficio e riciclaggio, reati previsti dagli artt. 27, 364 e 209 del codice penale dello Stato richiedente.

In sostanza, si assume che in concorso con altri, fra cui il direttore dell'impresa che segue, _____ abbia fatto in modo che beni immobili di proprietà di un'impresa definita in atti come statale e denominata _____

_____ siano stati ceduti ad altri ad un prezzo decisamente inferiore a loro valore di mercato e in violazione delle procedure di legge in materia e abbia poi cercato di divenire intestatario di alcuni di questi immobili valendosi di prestanome, in modo da non rendere facilmente identificabile la loro provenienza.

8 Gli elementi a sostegno dell'accusa, per quanto desumibile dagli atti trasmessi, sono costituiti dalle deposizioni di vari testimoni indicati come _____

_____, S., dai verbali di perquisizione e _____ e _____ alcuni telefoni e di un taccuino del Gudz in cui sarebbe delineata la bozza dello schema criminoso attuato, dal contenuto di conversazioni intrattenute fra l'estradando e il suddetto _____, dalla perizia sul valore di mercato degli immobili di cui si tratta.

9 Nel corso dell'interrogatorio _____ ha affermato di essere estraneo ai reati, di essersi limitato come avvocato in Ucraina a offrire, su richiesta di un dipartimento statale, consulenza per la valutazione di documenti necessari in relazione alle operazioni immobiliari, di essere venuto in Italia nel 2018 non per sottrarsi alla giustizia ucraina ma per offrire migliore assistenza sanitaria alla figlia affetta da una grave malattia (fibrosi cistica), ha inoltre sostenuto che a suo giudizio il procedimento a suo carico ha basi politiche e non giuridiche e costituisce un attacco alla professione legale. Tesi poi ribadita successivamente nella presente procedura e in quella davanti alla commissione per la protezione internazionale.

10 A giudizio di questa corte alla luce di quanto sopra non si può negare che sussistano gli indizi dei reati di cui si tratta.

11 L'attenzione deve concentrarsi sulle valutazioni ai sensi degli artt. 698 e 705 comma 2 lett. C) cpp in relazione agli asseriti pericoli che _____ subirebbe in caso di estradizione nel Paese richiedente.

Come si è scritto sopra, la Commissione per la protezione internazionale di Firenze - Sezione di Perugia dopo articolata istruttoria, i cui atti sono anche stati prodotti nel presente fascicolo, ha esclusa l'esistenza dei presupposti per riconoscere al sig. _____ lo stato di rifugiato e l'autorità dell'Ucraina ha trasmesso un nota in cui dichiara che il _____ subirebbe un trattamento carcerario adeguato, con ciò in sostanza facendo capire che sarebbe superata la situazione negativa di cui alla giurisprudenza della Corte EDU sopra citata.

12 Tuttavia, nel corso della procedura è sopravvenuto un elemento nuovo di notevole rilievo costituito dal fatto notorio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e del conseguente conflitto bellico, che si preannuncia purtroppo di non breve durata e di incerto esito, e determina una situazione che a giudizio di questa Corte deve essere valutata anche in questa sede in quanto destinata a ripercuotersi comunque sulla situazione generale e carceraria dello Stato richiedente e che inevitabilmente supera le rassicurazioni di cui sopra.

13 A giudizio di questa corte la situazione appare grave perché non si può certamente escludere che, come sta avvenendo per altre strutture civili, anche singole carceri siano oggetto di bombardamenti oppure finiscano sotto il controllo dell'altra parte belligerante, se ciò già non è avvenuto, con ciò che ne potrebbe conseguire.

Inoltre, notoriamente l'esistenza di uno stato di guerra rende già in sé difficile per uno Stato garantire in generale la vita dei propri cittadini e in particolare condizioni carcerarie adeguate.

14 Si tratta quindi di una situazione eccezionale che consente di ritenere fondatamente esistente il pericolo che la persona di cui è richiesta l'extradizione possa anche indipendentemente dalla volontà delle autorità del Paese richiedente trovarsi a venire sottoposta a un regime carcerario in violazione dei diritti fondamentali della persona, quali il diritto alla vita e alla incolumità personale e che appare rilevante ai sensi degli artt. 698 e dell'art. 705 comma 2 lett. C) cpp.

15 In quel contesto di guerra la situazione di rischio anche per la vita e di violazione dei diritti fondamentali suddetti non verrebbe peraltro evidentemente meno qualora le autorità decidessero una volta pervenuto il sig. _____ in Ucraina di porlo in libertà.

16 La diversa soluzione prospettata dal Procuratore generale secondo cui questa Corte non dovrebbe in questa sede prendere in considerazione la situazione suddetta, che dovrebbe invece essere poi valutata dal Ministro quando deciderà in merito all'opportunità o meno dell'extradizione, non convince proprio perché per le ragioni sopra dette l'attuale conflitto bellico rileva ancora prima direttamente sulla valutazione che questa Corte è tenuta a svolgere ai sensi dei sopra richiamati artt. 698 e 705 cpp. Per tale ragione, assorbente, ritiene questa corte di pronunciare sentenza non favorevole alla estradizione.

P.Q.M.

In nome del Popolo Italiano

La Corte d'Appello di Firenze, II Sezione Penale,
visti l'art. 704 ss. cpp,
dichiara non esistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda
di estradizione presentata dal Governo dell'Ucraina nei confronti di
Kurhun Yaroslav Romanovych.
Firenze, 25-3-2022

Il Presidente



Depositato in Cancelleria II. - 6 APR. 2022

IL CANCELLIERE
Antonio Bossa



